



Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi

Atto del Governo 93

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	93	
Titolo:	Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi	
Norma di delega:	Articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n. 41	
Numero di articoli:	9	
	Senato	Camera
Date:		
trasmissione	26/06/2019	
annuncio	27/06/2019	27/06/2019
assegnazione	27/06/2019	27/06/2019
termine per l'espressione del parere	26/08/2019	26/08/2019
Commissione competente	1 ^a Affari Costituzionali	I (Affari Costituzionali) e VII (Cultura, Scienza e Istruzione)
Rilievi di altre Commissioni	5 ^a Bilancio e 7 ^a Istruzione pubblica, beni culturali	

Presupposti normativi

Lo schema di decreto ministeriale in esame è adottato in attuazione dell'**articolo 2-ter, comma 1, del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8**, recante *Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive*, convertito, con modificazioni, dalla L. 41/2007.

Tale disposizione rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei requisiti, delle modalità di selezione e formazione del personale incaricato del controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché dell'instradamento degli spettatori e della verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, stabilendo le modalità di collaborazione degli *steward* con le Forze dell'ordine.

La materia è attualmente disciplinata dal **decreto ministeriale 8 agosto 2007**, che reca disposizioni di **organizzazione e servizio** degli **steward negli impianti sportivi**, che lo schema di decreto in esame provvede integralmente a sostituire e di cui prevede la conseguente abrogazione.

Il provvedimento si compone di **9 articoli e 5 allegati tecnici**. In particolare, come evidenziato nella relazione illustrativa, "gli allegati sono stati ampliati, liberando l'articolato dal peso di minuziose disposizioni tecniche (proprie dell'attività regolata), le quali sono state, pertanto, trasfuse nella sede più idonea".

Sul testo dello schema è prevista l'acquisizione del **parere delle competenti Commissioni parlamentari**, da esprimere nel termine di 60 giorni, decorso il quale il decreto può comunque essere emanato.

In premessa giova ricordare che la figura del c.d. *steward* rappresenta un tratto caratteristico del modello di sicurezza adottato in diversi Paesi europei (in particolare nel Regno Unito). Nel nostro ordinamento, disposizioni specifiche sono state introdotte nell'ambito dei provvedimenti finalizzati al contrasto degli episodi di violenza in occasione delle manifestazioni sportive. Si ricorda a tale proposito il D.L. 28/2003 (c.d. "decreto Pisanu") che prevede che, in occasione di competizioni calcistiche, i titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità siano numerati e che, al fine di prevenire l'introduzione di strumenti di offesa, l'ingresso agli impianti debba avvenire attraverso varchi dotati di *metal detector* presidiati da **personale appositamente incaricato**. L'art. 6-*quater* della L. 401/1989 – nel disciplinare i reati consistenti nella violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive – faceva invece riferimento ai **sogetti "incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive"**, specificando che devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia.

Successivamente, l'**art. 2-ter** del citato **D.L. n. 8/2007**, affidando ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei requisiti, delle modalità di selezione e formazione dei c.d. *steward*, ha stabilito che le società sportive, che sono incaricate dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, devono comunicare al prefetto della provincia i nominativi delle persone adibite ai servizi di controllo (cd. *steward*) cosicché quest'ultimo, effettuati i necessari controlli, possa vietare alle società sportive l'utilizzo di personale che non risulti in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni. Il **D.M. 8 agosto 2007** definisce i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato del controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché dell'instradamento degli spettatori e della verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, stabilendo le modalità di collaborazione degli *steward* con le Forze dell'ordine.

Per quanto riguarda le attività affidate agli *steward*, si ricorda, in breve, che risultano così raggruppate: attività di bonifica (richiedenti un'ispezione dell'intero impianto sportivo prima della sua apertura al pubblico); attività di prefiltraggio (in prossimità dei varchi di accesso) e di filtraggio (presso gli accessi ed in prossimità dei tornelli elettronici); attività all'interno dell'impianto sportivo; attività in caso di violazioni del regolamento d'uso dell'impianto; documentazione delle attività svolte.

Con **D.M. 24 febbraio 2010** sono state apportate alcune modifiche al decreto del 2007, introducendo la possibilità per le società organizzatrici di avvalersi, oltre che degli istituti di sicurezza privati autorizzati ai sensi dell'art. 134 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, delle agenzie di somministrazione di lavoro e di altre società appaltatrici di servizi, che possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente e il lavoro accessorio. Il decreto prevede che queste ultime devono segnalare al questore il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale destinato allo svolgimento dei predetti servizi. Il personale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo DM 8 agosto 2007 e il referente deve essere autorizzato dal questore. Sono disciplinati anche i meccanismi di controllo e di eventuale revoca dell'autorizzazione.

Da ultimo, l'**art. 2, comma 2, del D.L. n. 187/2010**, novellando l'art. 2-ter del D.L. n. 8/2007, ha previsto che ai c.d. *steward* possano essere affidati, in aggiunta ai compiti già previsti, ulteriori servizi, definiti come **servizi ausiliari dell'attività di polizia** per i quali non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia, rimettendone l'individuazione, nonché la definizione di condizioni e modalità di affidamento, ad un decreto del Ministro dell'interno. Tali servizi sono stati individuati con **D.M. 28 luglio 2011**, che ha novellato a tal fine il D.M. 8 agosto 2007.

La definizione dei **servizi ausiliari di polizia** che possono essere svolti dagli *steward* e delle relative condizioni e modalità di espletamento è oggetto dell'art. 6, commi da 2-bis a 2-quater del D.M. 8 agosto 2007:

- controllo diretto ad evitare l'introduzione di oggetti vietati può esser svolto anche attraverso controlli a campione manuali mediante la tecnica del pat-down secondo le modalità già osservate dai soggetti privati autorizzati in ambito aeroportuale (lett. a);

- l'attività di prefiltraggio e filtraggio degli *steward* può essere attuata anche tramite il concorso nelle procedure di primo intervento volte ad evitare accessi non consentiti nell'impianto sportivo attraverso lo scavalco dei varchi d'ingresso ovvero prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità dell'interessato e degli spettatori fermo restando l'obbligo d'immediata segnalazione alle forze di polizia (lett. b).

I servizi indicati possono essere affidati agli *steward* nell'ambito delle linee guida e delle misure definite dall'Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive (comma 2-ter) e possono essere svolti da *steward* che hanno acquisito una specifica attestazione formativa, previo assenso del questore e sotto la costante supervisione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza (comma 2-quater).

Per completezza si ricorda che, oltre ad individuare i nuovi servizi ausiliari delle attività di polizia e relative modalità e condizioni di esercizio, come prescritto dall'art. 2, co. 2, D.L. 187/2010, il D.M. 28 luglio 2011 integra per ulteriori aspetti le disposizioni del D.M. 8 agosto 2007, al fine di migliorare il sistema dell'impiego degli *steward*, con specifico riferimento all'attività formativa e alla gestione dell'organizzazione al momento dell'afflusso degli spettatori. Più specificamente, è intervenuto introducendo la revoca dell'attestazione della qualificazione delle strutture cui è affidata la formazione degli aspiranti *steward*, qualora è accertata la perdita dei requisiti minimi ed integrando le modalità di svolgimento del servizio degli *steward* durante le attività di prefiltraggio o di filtraggio.

Contenuto

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

L'articolo 1, ai **commi 1 e 2**, definisce l'oggetto del provvedimento richiamando le disposizioni normative di cui costituisce attuazione (v. *supra*).

Il **comma 3** stabilisce l'**ambito di applicazione** dei servizi di *stewarding*, ampliandone la portata rispetto al campo di operatività definito dal vigente DM 8 agosto 2007, che è limitato agli impianti sportivi con capienza superiore ai 7.500 posti nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche. La nuova disposizione stabilisce, invece, che il decreto si applica:

- agli **impianti sportivi** ove si svolgono **competizioni calcistiche professionistiche**, nonché:
- agli **impianti sportivi** ove si svolgono **competizioni calcistiche dilettantistiche** con **capienza superiore ai 7.500 posti**.

In merito, la relazione illustrativa chiarisce che tale regola trovi già applicazione in forza del protocollo stipulato nel 2014 tra l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e la Lega Pro.

Art. 2. Definizioni

L'articolo 2 dello schema reca alcune definizioni di termini utilizzati più volte nel testo, in particolare specificando che:

- per **Forze dell'ordine** si intendono le Forze di polizia di cui all'art. 16 della L. 121 del 1981, ossia la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza, nonché la Polizia penitenziaria. Le forze di polizia hanno funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso (art. 16, co. 1 e 3, L. 121/1981);
- per Osservatorio, si fa riferimento all'**Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive** istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1-octies, del D.L. 28/2003;

Si ricorda che ai sensi dell'art. 1-octies del D.L. n. 28/2003 all'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive sono attribuiti i seguenti compiti: il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi; l'esame delle problematiche connesse alle manifestazioni in programma e l'attribuzione dei livelli di rischio delle manifestazioni medesime; l'approvazione delle linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi; iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali; definizione delle misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità; la pubblicazione di un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.

- il GOS è il **Gruppo operativo sicurezza**, per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio, di cui all'art. 19-ter, del DM interno 18 marzo 1996;

Rilevante ai fini dell'impiego operativo degli steward è il Gruppo operativo sicurezza (GOS) istituito presso ogni impianto sportivo di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio. L'intera attività degli steward viene svolta sotto la vigilanza del Gos, il quale opera in permanenza presso ogni impianto sportivo ed è presieduto da un funzionario della polizia di stato nominato dal Questore (delegato per la sicurezza). Fanno parte anche un rappresentante dei Vigili del fuoco; il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva; un rappresentante del Servizio sanitario; un rappresentante dei Vigili urbani; il responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio; un rappresentante della squadra ospite (eventuale); eventuali altri rappresentanti, la cui presenza è ritenuta necessaria.

- per "**steward**" si intendono gli assistenti di stadio di cui si avvalgono le società sportive organizzatrici delle competizioni calcistiche, cui è affidato lo svolgimento dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instardamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché dei servizi ausiliari dell'attività di polizia relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo.

Art. 3. Servizi svolti dagli steward e figure professionali

L'**articolo 3** definisce in primo luogo la tipologia di servizi che possono essere svolti dagli *steward*, in continuità con quanto stabilito ai sensi della normativa vigente (**comma 1**):

- **controllo dei titoli di accesso** agli impianti sportivi;
- **accoglienza e instradamento** degli spettatori;
- verifica del **rispetto del regolamento d'uso degli impianti** sportivi;
- svolgimento dei **servizi ausiliari dell'attività di polizia**, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle forze dell'ordine.

Si tratta della elencazione dei compiti che le norme di legge sopra richiamate già oggi affidano agli *steward*.

Tali servizi sono organizzati su un sistema di figure professionali così definito:

- a) delegato per la gestione dell'evento (**DGE**);
- b) responsabile di funzione (**RF**);
- c) coordinatore di settore (**CS**);
- d) capo unità (**CU**);
- e) operatore steward (**OS**).

I compiti connessi con tali figure professionali, le modalità di collaborazione con le Forze di polizia e i servizi ausiliari dell'attività di polizia relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo sono stabiliti nell'allegato D (che costituisce parte integrante del decreto).

Le caratteristiche dell'abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli steward sono stabilite nell'allegato E, anch'esso parte integrante del decreto.

Art. 4. Requisiti e modalità di selezione e formazione degli steward

L'**articolo 4** rinvia alle previsioni dell'allegato A - che costituisce parte integrante del decreto - la determinazione dei **requisiti e delle modalità di selezione** degli steward.

L'**allegato A** prevede che alla mancanza di almeno uno dei requisiti prescritti dal decreto consegue l'applicazione del divieto d'impiego da parte del Prefetto della provincia dove ha sede la società sportiva. Per le società sportive vige il divieto di impiegare steward privi dei requisiti indicati nell'allegato A.

Viene specificato inoltre che nel caso d'impiego di steward privi dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) il Prefetto della provincia ove ha sede la società sportiva irroga la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro (prevista dall'articolo 6-quater, comma 1-bis, della legge n. 401 del 1989, nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, persone prive dei requisiti previsti dal predetto art. 11 del TULPS).

L'art. 11 del TULPS dispone la negazione del rilascio delle autorizzazioni di polizia in particolare (comma primo):

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

L'allegato A indica, per ogni figura professionale, i **requisiti** di età, i requisiti fisici, i requisiti culturali minimi, i requisiti soggettivi (tra cui i citati requisiti morali alla cui mancanza consegue la sanzione amministrativa pecuniaria), i requisiti psicoattitudinali e professionali oltre ai requisiti personali relativi alla cittadinanza: a) cittadinanza italiana; b) cittadinanza di altro Stato dell'Unione europea con adeguata conoscenza della lingua italiana; c) cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi in possesso di regolare titolo di soggiorno con adeguata conoscenza della lingua italiana.

Definisce altresì le **modalità di selezione e formazione**, in combinato disposto con le previsioni dell'allegato C (v. *infra*) che detta i requisiti minimi di formazione e di addestramento.

Secondo quanto specificato al **comma 2**, le **modalità di formazione** degli steward sono in particolare stabilite nell'**allegato C** che costituisce parte integrante del decreto.

L'allegato C indica il programma dei corsi di formazione e di addestramento, articolati sulla base di aree distinte, le ore di insegnamento minime e le metodologie utilizzabili (lezione frontale; dinamiche non formali).

Ai sensi del **comma 3** per ogni figura professionale, fatta eccezione per il delegato per la gestione dell'evento (DGE), è prevista l'istituzione di un **libretto professionale personale** come definito nell'**allegato E**.

L'**allegato E** definisce, ai sensi dell'art. 4, le caratteristiche dell'abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli steward. Per quanto riguarda il libretto professionale, rilasciato dalla struttura formativa, sono prescritti alcuni dati minimi che devono essere riportati ed è prescritto l'obbligo per lo steward, durante lo svolgimento del servizio, di tenerlo inserito nella tasca trasparente della pettorina in modo che la copertina sia facilmente visibile. E' richiesta la conformità al modello definito dall'Osservatorio con propria determinazione.

Art. 5. Obblighi della società sportiva organizzatrice della competizione calcistica

L'**articolo 5** ribadisce (al **comma 1**) in capo alle società sportive organizzatrici della competizione calcistica la **responsabilità** dello svolgimento dei servizi affidati agli *steward* (controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché dei servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo).

Tali **servizi degli steward** possono essere assicurati (prevede il **comma 2**) da:

- la medesima società sportiva organizzatrice;
- istituti di sicurezza privata (purché autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico di pubblica sicurezza);

Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931) prevede - all'articolo 134 - che solo con licenza del prefetto sia consentito ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari (e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati)

agenzie di somministrazione;

- altre società appaltatrici di servizi.

A tal fine, questi soggetti possono ricorrere (secondo le disposizioni vigenti in materia) a **tutte le forme** di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro accessorio.

Invero, *dal punto di vista letterale non si dovrebbe più scrivere di lavoro accessorio* bensì di prestazioni di lavoro occasionali, disciplinate dall'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017.

Per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, cfr. il capo IV del decreto legislativo n. 81 del 2015, e successive modificazioni; per il lavoro intermittente, cfr. il capo II, sezione II, del medesimo decreto legislativo n. 81.

In caso di servizi assicurati da agenzie di somministrazione e le società appaltatrici, rileva il **comma 4**, a norma del quale esse devono comunicare previamente (al questore della provincia in cui abbiano sede) il nome dei **referenti** preposti alla individuazione degli *steward*.

Ed i referenti devono essere **autorizzati dal questore**, il quale ne verifica i **requisiti** soggettivi di cui all'**allegato A, punto 5** (ossia: non trovarsi in una situazione di cui all'articolo 11 del Testo unico di pubblica sicurezza, come aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo o aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità; non aver preso parte a organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; non essere stato sottoposto a DASPO sportivo; non essere stato denunciato o condannato anche in via non definitiva negli ultimi 5 anni, per reati per i quali sia previsto il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano competizioni sportive. Il medesimo punto 5 dell'allegato A menziona altresì la condizione di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 7-*ter* del decreto-legge n. 401 del 1989, *tuttavia tale articolo è stato abrogato dall'articolo 120, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 159 del 2011, cd. Codice antimafia*).

Come già ricordato, la legge n. 401 del 1989 prescrive - all'articolo 6-*quater* - che gli *steward* debbano possedere i "requisiti morali" di cui all'articolo 11 del Testo unico di pubblica sicurezza. Nei confronti delle società sportive si avvalgano di *steward* privi di quei requisiti, è irrogata dal prefetto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.

L'elenco dei referenti autorizzati - prosegue il comma 4 - è tenuto costantemente aggiornato dalla questura (anche al fine di verificare periodicamente e, comunque, prima dell'inizio della stagione calcistica, la permanenza dei requisiti soggettivi).

Il questore **revoca** l'autorizzazione ai referenti, in caso di perdita dei requisiti soggettivi.

La revoca dell'autorizzazione è altresì disposta - dal prefetto tuttavia (su segnalazione del questore) - in caso di condotte dei referenti, contrastanti con le finalità del provvedimento qui in esame.

Con le medesime modalità si giunge a disporre - nei casi più gravi - il divieto per le agenzie di somministrazione e le società appaltatrici di servizi, di fornire *steward*.

La società sportiva organizzatrice che intenda rivolgersi ad un'agenzia di somministrazione o società appaltatrice per ottenere *steward*, deve preventivamente acquisire il **nulla osta del questore** circa il rispetto da parte loro dei requisiti sopra detti (**comma 3**).

Art. 6. Attestazione della qualificazione della struttura formativa e istituzione dell'elenco nazionale

L'allegato A dello schema prevede (al punto 8.2) che la selezione e formazione degli *steward* possano essere effettuate sia dalle società sportive sia da apposite strutture formative (oppure in forma 'mista', talché le strutture formano e le società selezionano).

Ebbene, l'**articolo 6** dello schema dispone che le **strutture formative**, per poter svolgere la propria attività di formazione degli *steward*, debbano avere riconosciuta una appropriata **qualificazione**, la quale è **attestata dall'Osservatorio** nazionale sulle manifestazioni sportive.

Siffatta attestazione è rilasciata sulla scorta della verifica dei documenti (presentati dalle strutture formative) comprovanti il soddisfacimento dei requisiti minimi indicati nell'allegato B. Ossia: atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico, recanti previsione dell'attività formativa degli *steward* come scopo statutario; progetto formativo, comprensivo dell'indicazione di: direttore dei corsi per ciascuna sede; caratteristiche delle strumentazioni tecnologiche; programma e materiale didattico; elenco del corpo docente con relativi *curricula* (il medesimo allegato B specifica i requisiti dei docenti) ed aree di loro insegnamento nel corso (area giuridica; ordine pubblico; sicurezza antincendio; sicurezza sanitaria; psicologico-sociale; accoglienza; tecnico-operativa; *ticketing*); metodi di verifica di apprendimento; modalità e contenuti delle esercitazioni; tenuta di un registro di formazione; dichiarazione comprovante la "disponibilità di un impianto sportivo ove si svolgano competizioni professionistiche", per l'attività didattica e le esercitazioni.

L'Osservatorio, avvalendosi delle Questure, svolge il controllo sulla veridicità di quanto documentato, a campione e nei casi in cui sorgano fondati dubbi al riguardo.

L'attestazione è revocata dall'Osservatorio, allorché (anche su segnalazione del questore) sia accertata la mancanza di almeno uno dei requisiti minimi, oppure quando la struttura formativa rimanga inattiva nello svolgimento dei corsi per un periodo superiore a due anni.

Le strutture formative che abbiano ottenuto l'attestazione, sono automaticamente iscritte (a cura dell'Osservatorio) in un "**Elenco nazionale** delle società di formazione" degli *steward* istituito presso l'Osservatorio (elenco pubblicato anche sul suo sito *web*).

Art. 7. Divieto d'impiego degli *steward*

L'**articolo 7** prevede, al **comma 1**, che la questura tenga l'**elenco** degli *steward*, formato sulla base delle comunicazioni effettuate dalle strutture formative all'esito dei corsi di formazione.

*La disposizione non pare prevedere pari comunicazione da parte delle società sportive, allorché procedano esse alla formazione degli *steward* (come ammette il punto 8.2 dell'allegato A dello schema). È fattispecie 'coperta' dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007 recante "Organizzazione e servizio degli «*steward*» negli impianti sportivi": tuttavia quella previsione viene meno poiché il decreto ministeriale è abrogato dal presente provvedimento.*

Compito della questura è verificare periodicamente (e comunque prima dell'inizio di ogni stagione calcistica), la permanenza in capo al personale da impiegare come *steward* dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, punto 5 (ricordati *supra*: sono i requisiti relativi alla 'fedina penale' dell'interessato).

I **commi 2 e 3** dispongono circa il **divieto di impiego** negli stadi di *steward* che versino in talune condizioni.

Il divieto è disposto dal **prefetto** della provincia (su segnalazione del questore).

Il divieto 'scatta' - prevede il **comma 2** - allorché lo *steward* non soddisfi **almeno uno dei requisiti** previsti nell'allegato A (dunque adeguata conoscenza dell'italiano, per *steward* di nazionalità straniera, e regolare titolo di soggiorno se non di Stati membri dell'Unione europea; requisiti anagrafici, fisici, culturali; i più volte ricordati requisiti soggettivi circa denunce o condanne riportate; requisiti psico-attitudinali e professionali, rispondenti alla loro formazione quale configurata dal presente provvedimento).

In caso di divieto, ne è data comunicazione alle società sportive (con modalità stabilite dall'Osservatorio) nonché, ove possibile, notizia all'interessato.

Il **comma 3** aggiunge che divieto di impiego negli stadi degli *steward* si abbia altresì nei seguenti casi:

- a. "inosservanza delle disposizioni impartite" dall'autorità di pubblica sicurezza o dall'amministrazione o dalle società calcistiche, agenzie di somministrazione e società appaltatrici;
- b. aver tenuto una condotta incompatibile con i doveri degli incaricati di pubblico servizio;
- c. ogni altro abuso della qualifica.

Circa la nozione di "persona incaricata di pubblico servizio", l'articolo 358 del codice penale prevede che "agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". L'articolo 362 del codice penale disciplina la fattispecie della omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio. La violenza o minaccia e la resistenza a *steward* sono punite equiparandolo ad un pubblico ufficiale, dall'articolo 6-*quater* della legge n. 401 del 1989.

Art. 8. Entrata in vigore e abrogazioni

L'**articolo 8** dispone che il presente provvedimento entri in vigore dal 1° agosto 2019.

Tale decorrenza parrebbe investire dunque il campionato di calcio 2019-2020.

Inoltre dispone - con medesima decorrenza - l'abrogazione del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007 recante "Organizzazione e servizio degli «*steward*» negli impianti sportivi" (in parte rivisitato dal successivo decreto ministeriale del 28 luglio 2011).

La previsione di siffatta decretazione ministeriale è, come ricordato in premessa, nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge n. 8 del 2007 (recante "Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche").

Quell'articolo prevede che con decreto del Ministro dell'interno (sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti) siano stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine.

Quella medesima disposizione del decreto-legge n. 8, come novellata nel 2010, ha previsto che agli

steward possano essere affidati altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non sia richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.



Art. 9. Clausola d'invarianza finanziaria

L'**articolo 9** prescrive che dal presente decreto non discendano nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

Senato: Dossier n. 141

Camera: Atti del Governo n. 93

2 luglio 2019

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AC0262